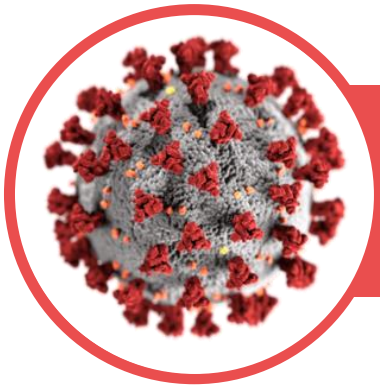


COVID-19

REGOLE PER I RIENTRI DALLE FERIE

VIAGGI DA E PER PAESI EUROPEI

REPUBBLICA DI SAN MARINO E STATO CITTÀ DEL VATICANO
Nessuna Limitazione.

PAESI UE (TRANNE CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA, ROMANIA E BULGARIA), SCHENGEN, REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD, ANDORRA, PRINCIPATO DI MONACO
Sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO, e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione (Tranne che per Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano)

CROAZIA, GRECIA, MALTA, SPAGNA
Coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, devono anche:

- presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

oppure

- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

inoltre devono:

- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- segnalare con tempestività la situazione all'Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

BULGARIA E ROMANIA
Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.

gip tech

SPOSTAMENTI DA/PER PAESI EXTRA UE SENZA OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

AUSTRALIA, CANADA, GEORGIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA, RUANDA, REPUBBLICA DI COREA, TAILANDIA, TUNISIA, URUGUAY

Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.

SPOSTAMENTI DA/PER PAESI EXTRA UE CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

RESTO DEL MONDO

Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato.

NON È PERMESSO L'INGRESSO IN ITALIA

ARMENIA, BAHREIN, BANGLADESH, BOSNIA ERZEGOVINA, BRASILE, CILE, KUWAIT, MACEDONIA DEL NORD, MOLDOVA, OMAN, PANAMA, PERÙ, REPUBBLICA DOMINICANA.

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso in Italia, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

KOSOVO, MONTENEGRO, SERBIA

Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020 Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi del paragrafo precedente..

COLOMBIA
Da questo Paese è in vigore un divieto di ingresso con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per i Paesi del paragrafo precedente.

NON È PERMESSO L'INGRESSO IN ITALIA: CASI POSITIVI, SINTOMI, CONTATTI STRETTI

- Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
- Presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
 - febbre ≥ 37,5°C e brividi
 - tosse di recente comparsa
 - difficoltà respiratorie
 - perdita improvvisa dell'olfatto, perdita o alterazione del gusto
 - raffreddore o naso che cola
 - mal di gola
 - diarrea (soprattutto nei bambini)
- Contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.

RIENTRO DALLE FERIE

Il Datore di Lavoro non deve ammettere il dipendente al lavoro se sa per certo, o ha il dubbio fondato che il lavoratore sia rientrato dall'estero senza rispettare l'obbligo di segnalazione al Dipartimento di prevenzione dell'ULSS e di quarantena fiduciaria da Stati diversi da quelli elencati nell'informativa o da aree che, pur comprese negli Stati elencati nell'informativa, sono considerate pericolose in base ai dati epidemiologici del momento. In questo caso egli deve invece:

- invitare il dipendente a rispettare l'obbligo di segnalazione e di quarantena fiduciaria;
- segnalare la situazione al Medico Competente, il quale avverte il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.

SONO POSITIVO AL NUOVO CORONAVIRUS E IN ISOLAMENTO DOMICILIARE: QUANDO POSSO RIENTRARE AL LAVORO?
I lavoratori positivi al tampone per Coronavirus (sia ricoverati in Ospedale e dimessi a casa in isolamento domiciliare obbligatorio o sia quelli trattati al domicilio in isolamento obbligatorio) devono, prima di rientrare al lavoro, sottoporsi al doppio tampone, su convocazione del Dipartimento di Sanità Pubblica, per accertare la guarigione.
A seguito dell'esito negativo dei due tamponi, il lavoratore può tornare in servizio. Il certificato di guarigione è trasmesso tramite posta dal Dipartimento di Sanità Pubblica al lavoratore. Ai fini del reintegro, il medico competente, previa presentazione della certificazione di cui sopra da parte del lavoratore, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare

l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08), nonchè per valutare profili specifici di "rischiosità" e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia (come previsto dall'allegato 6 del DPCM 26/04/2020).
Si precisa che l'assenza dal lavoro viene giustificata dal medico di medicina generale tramite il certificato INPS (la parte di certificato di malattia per il datore di lavoro non contiene la diagnosi ma solamente la prognosi, cioè l'indicazione del numero di giorni di malattia).

SONO ASINTOMATICO IN QUARANTENA PERCHÉ CONTATTO STRETTO DI UN CASO ACCERTATO DI COVID: COSA DEVO FARE PER RITORNARE AL LAVORO?
Il periodo di quarantena di 14 giorni (ed eventuale suo prolungamento) in assenza di sintomi è definito concluso dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, sulla base della sorveglianza effettuata sul lavoratore. Il Dipartimento trasmette al lavoratore una specifica comunicazione, la cui presentazione non è rilevante ai fini della riammissione in servizio.
L'assenza dal lavoro viene però giustificata dal Medico curante tramite certificazione di malattia INPS – codice V29 "quarantena". Non sono dunque previsti l'effettuazione di tamponi nasofaringei né altri particolari certificati.

HO UNA MALATTIA CON SINTOMI RICONDUCIBILI AL CORONAVIRUS MA NON MI E' STATO PRESCRITTO IL TAMPONE: QUANDO POSSO RIENTRARE AL LAVORO?
I casi sospetti – cioè le persone con una malattia respiratoria sospetta COVID, ad esempio una polmonite, diagnosticata clinicamente (es: radiografia o TAC) o con una malattia con sintomi riconducibili a COVID ma senza alcun accesso a strutture sanitarie, a cui non sono stati fatti i tamponi che accertano la positività – non sono seguiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica ma dal Medico di Medicina Generale che rilascia il certificato di malattia INPS. È sempre il medico curante a stabilire i tempi della guarigione. Al termine della malattia il lavoratore potrà tornare in servizio senza bisogno di presentare al datore di lavoro alcun certificato specifico e senza la necessità di fare il tampone.

SONO ASSENTE PER MALATTIA CON SINTOMI NON CORRELATI AL CORONAVIRUS: DEVO RICHIEDERE UNA PARTICOLARE CERTIFICAZIONE PER TORNARE AL LAVORO?
L'emergenza COVID-19 non ha modificato la normale modalità di emissione, trasmissione dei certificati di malattia e di riammissione al lavoro. È sempre il Medico di Medicina Generale che stabilisce i giorni di assenza in base alla malattia riscontrata e trasmette un certificato per via telematica all'INPS. Il lavoratore quindi non deve esibire una certificazione medica che attesti che la causa dell'assenza non è da imputarsi al COVID-19.

SONO POSITIVO AL CORONAVIRUS. IL MIO DATORE DI LAVORO NE VERRÀ INFORMATO?
Il Dipartimento di Sanità Pubblica, tramite il medico competente, informa il Datore di Lavoro nel caso in cui da un'indagine epidemiologica su un caso di COVID-19, accertato con tampone, risulti necessario rintracciare i contatti stretti all'interno dell'azienda. Al contrario, se dall'indagine non dovesse risultare alcun contatto all'interno dell'azienda (es.: il lavoratore diventa sintomatico durante un'assenza per ferie di diversi giorni), il Dipartimento di Sanità Pubblica non effettuerà alcuna comunicazione.

CHI POSSO CONTATTARE IN CASO DI DUBBI?
Puoi contattare il tuo Medico di famiglia. Oppure puoi contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica del tuo Comune

Con la firma della presente dichiaro di aver ricevuto copia del documento "Regole per i rientri dalle ferie" e di averne chiaramente capito il contenuto. Per qualsiasi dubbio la invitiamo a contattare il Suo medico curante o il Dipartimento di Sanità Pubblica.

NOME E COGNOME LAVORATRICE	DATA	FIRMA
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	
	___.___._____	